

In data 23-06-2000

ATAF - rappresentata da: Bernardo Vatteroni – Direttore Generale, Piero Lullia – Direttore Amministrativo e del Personale

e

RSU - rappresentata da: Viciani Andrea, Caini Marcello, Pratesi Leonardo, Leoni Americo, Crescioli Daniele, Parrini Stefano, Manetti Patrizio

- preso atto che il fenomeno della inidoneità psico-fisica alla mansione ha assunto nel tempo, per livelli quantitativi e tassi di crescita, dimensioni critiche;
- constatato che i contenuti nell'accordo aziendale del 8.2.93, necessitano di integrazioni;
- considerato che obiettivo primario per le parti è quello di creare le condizioni che favoriscano in primo luogo il pieno recupero della capacità psicofisica del lavoratore allo svolgimento della propria mansione;
- valutato l'opportunità di incrementare le possibilità d'impiego nella struttura dei lavoratori inidonei alla mansione, a parità di organico e creando nuove possibilità d'impiego flessibile;
- considerato che la rotazione negli impieghi, nel rispetto delle condizioni di salute di ognuno, è uno strumento utile per massimizzare le assegnazioni di personale inidoneo ed accelerare i tempi del pieno recupero;
- confermata la comune volontà di procedere alla stabilizzazione in altra mansione di personale inidoneo alla mansione che abbia adeguati titoli professionali;

concordano

1. – ACCERTAMENTI MEDICI SANITARI

1.1 - I lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di inidoneità alla mansione o che risultino tali a seguito d'accertamenti d'ufficio, dovranno presentare domanda all'Azienda per attivare le procedure previste dall'accordo nazionale e dalla presente intesa. La domanda, salvo che nel caso di accertamenti d'ufficio, dovrà esser corredata da certificazione medica attestante i limiti allo svolgimento della mansione.

1.2 - La mancata presentazione della domanda, così come la mancata presentazione agli accertamenti sanitari od a quant'altro disposto in relazione ad essi, comporterà la mancata applicazione delle normative a favore del personale inidoneo.

1.3 - I presentatori della domanda di cui al punto 1.1 saranno inviati presso una struttura qualificata e/o medico competente ex lege 626 per i necessari accertamenti. I risultati degli accertamenti saranno resi noti agli interessati, che potranno presentare contro deduzioni documentate da ulteriori certificazioni mediche, al fine di promuovere, presso la stessa struttura che lo ha formulato, una revisione del giudizio, che avrà per l'Azienda carattere definitivo.

Crescioli Daniele
Manetti Patrizio
Caini Marcello
Pratesi Leonardo
Leoni Americo
Parrini Stefano

Vatteroni Bernardo
Lullia Piero

2. - MODALITA' E TEMPI DI ASSEGNAZIONE AD ALTRA MANSIONE

2.1 - La durata dell'assegnazione ad un diverso incarico, compatibile con lo stato di salute avrà termine alla data di scadenza della prognosi contenuta nel certificato d'inidoneità.

2.2 - Al fine di favorire la totale copertura dei posti disponibili, il lavoratore inidoneo già collocato potrà essere assegnato ad altro incarico purché compatibile con il suo stato di salute.

2.3 - In caso di carenza di posti il personale inidoneo sarà collocato in aspettativa e successivamente si procederà alle assegnazioni nei posti resisi disponibili, secondo la data dell'ultimo certificato di inidoneità che non ha dato luogo a collocazione.

3. - TRATTAMENTO DEL PERSONALE INIDONEO

3.1 - Il personale assegnato ad altro settore e/o mansione per inidoneità può essere spostato di deposito o sede senza diritto ad alcuna competenza o trattamento ordinariamente previsto ed acquisisce ad ogni effetto, per il periodo di assegnazione, il trattamento economico e normativo proprio del reparto in cui è inviato a prestare servizio, salvo quanto stabilito nei punti successivi.

3.2 - Il personale che, alla data di prima certificazione, ha maturato 20 anni di anzianità aziendale o ha la qualifica di agente di movimento è mantenuto, ai soli fini economici, il livello d'inquadramento e/o la qualifica raggiunta.

3.3 - Il personale che, alla data di prima certificazione, ha maturato 10 anni di anzianità aziendale è assegnato il trattamento economico relativo alla mansione che gli è stata temporaneamente assegnata, maggiorato di un assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza e quello della nuova mansione. Il trattamento economico inizia dopo complessivi 12 mesi, anche non continuativi, di assegnazione ad altra mansione per inidoneità.

X1) - non riamorbibile
3.4 - Il personale che, alla data di prima certificazione, non ha maturato 10 anni di anzianità aziendale, è assegnato il trattamento economico relativo alla mansione che gli è stata temporaneamente assegnata. Il trattamento economico inizia dopo complessivi 12 mesi, anche non continuativi, di assegnazione ad altra mansione per inidoneità.

4. - SETTORI D'IMPIEGO

4.1 - Per il miglior utilizzo del personale inidoneo si individuano delle posizioni lavorative preferenziali, tutte riconducibili al livello 7 e relative declaratorie, di cui all'accordo nazionale 13/5/1987. L'elenco che ha carattere puramente indicativo e fatte salve le collocazioni dovute a motivi diversi, sarà utilizzato nei limiti dei posti disponibili e potrà variare in relazione alle diverse esigenze organizzative o economico-produttive:

- addetto alle attività di deposito (manovra, rifornimento, pulizia mezzi, manutenzione, etc.)
- addetto alle attività di manutenzione impianti (segnaletica, manutenzione paline, affissione, etc.)
- addetto alla mensa aziendale
- addetto alle portinerie di deposito
- addetto al settore commerciale (vendita titoli di viaggio, consegna titoli, informazioni al pubblico, etc.)
- addetto ai servizi generali di direzione

*Per la Direzione
Dott. G. G. G.
Dott. A. A. A.*

*condizione
Dott. L. L. L.*

Imm

4.2 - In relazione a specifiche esigenze organizzative di periodo potranno inoltre essere attivate posizioni temporanee, sulla base di piani di attività definiti nel tempo e nelle risorse impiegate (vedi allegato piano di lavoro 2000), da assegnare a personale inidoneo che abbia i necessari requisiti professionali.

Al solo scopo esemplificativo:

- ausiliari del traffico, oltre il numero assegnato per graduatoria;
- verificatori dei titoli di viaggio, oltre il numero assegnato per graduatoria;
- addetti alla rete di vendita ed attività di comunicazione commerciale
- rilevatori (traffico, sosta, viaggiatori)
- addetti ai controlli di qualità

A questo scopo l'Azienda promuoverà la formazione professionale del personale inidoneo, mediante specifici corsi abilitanti.

5. - STABILIZZAZIONE DEGLI INIDONEI

5.1 - La stabilizzazione di personale inidoneo in altre mansioni sarà utilizzata prevalentemente per coprire nuove posizioni organizzative, limitando al minimo indispensabile la copertura delle attuali posizioni preferenziali di cui al punto 4.1.

Le condizioni di base per la sua attuazione sono:

- l'individuazione di posizioni organizzative nuove oppure di posizioni organizzative esistenti per le quali è opportuno assicurare una copertura almeno parziale con personale stabile, lasciando i restanti posti al personale inidoneo o in caso di necessità a personale assunto con contratti atipici;
- l'esistenza di personale inidoneo alla mansione in modo definitivo per certificazione medica o tale da almeno 24 mesi, anche in modo frazionato (non sono computati i frazionamenti seguiti da un periodo di rientro alle proprie mansioni di durata almeno pari a quello del precedente allontanamento), che abbia i necessari requisiti professionali.

5.2 - La copertura dei posti avverrà mediante prove attitudinali o selettive, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale aziendale. L'Azienda ogni qualvolta esigenze organizzative lo richiedano, fornirà alla RSU un progetto di "stabilizzazione inidonei" per il necessario confronto.



6. - CONTENUTO ED EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO

6.1 - Il presente accordo regola la gestione del personale divenuto inidoneo per cause diverse dall'infortunio sul lavoro.

6.2 - Le parti considerano il presente accordo di miglior favore rispetto alle intese vigenti e sostitutivo di ogni precedente normativa contrattuale nazionale o aziendale; resta invece salva l'applicabilità delle altre norme di legge, di regolamento o di contratto nazionale in materia di personale inidoneo, ove ne ricorrano le condizioni.

6.3 - Il presente accordo, per quanto attiene i punti 3.3 e 3.4, avrà effetto a partire dal 1.09.2000. Per il personale assegnato per inidoneità ad altra mansione alla data di firma del presente accordo, l'anzianità aziendale di cui ai punti 3.3. e 3.4 è elevata convenzionalmente di sei mesi.

Per ATAF



Per RSU

